

DELIBERAZIONE 25 MAGGIO 2017
381/2017/R/EEL

DETERMINAZIONE A PREVENTIVO DEGLI ONERI CONSEGUENTI ALLO SMANTELLAMENTO DELLE CENTRALI ELETTRONUCLEARI DISMESSE, ALLA CHIUSURA DEL CICLO DEL COMBUSTIBILE E ALLE ATTIVITÀ CONNESSE E CONSEGUENTI, PER L'ANNO 2017

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 25 maggio 2017

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 31 dicembre 1962, n. 1860;
- il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, di recepimento delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 2006/117/Euratom e 2009/71/Euratom (di seguito: decreto legislativo 230/95);
- il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge 83/03);
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (dei seguito: decreto legislativo 50/16);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 2 dicembre 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 3 aprile 2006, di modifica del decreto 26 gennaio 2000;
- il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: decreto legge 1/12);
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 agosto 2015;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 maggio 2013, 194/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 194/2013/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 632/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 632/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 10 aprile 2014, 168/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 168/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 30 aprile 2015, 194/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 194/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2015, 374/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 374/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 654/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 7 giugno 2016, 291/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 291/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 454/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 454/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2016, 814/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 814/2016/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR1 2016-2019, approvato con la deliberazione 654/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2017, 200/2017/R/com (di seguito: deliberazione 200/2017/R/com);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 24 novembre 2011, recante “Riconoscimento degli oneri conseguenti alle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti, di cui alla legge n. 83/03 per il secondo periodo regolatorio” (di seguito: documento per la consultazione 43/11);
- la comunicazione dell’Autorità prot. AO/R05/3238, del 29 luglio 2005 (di seguito: comunicazione 29 luglio 2005);
- le comunicazioni dell’Autorità prot. 35869 del 2 dicembre 2016 (di seguito: comunicazione 2 dicembre 2016) e prot. 8192 del 2 marzo 2017;
- le comunicazioni della Sogin del 31 ottobre 2016 (prot. Autorità 31229 del 31 ottobre 2016 (di seguito: comunicazione 31 ottobre 2016), prot. 68810 del 7 dicembre 2016 (prot. Autorità 36706 del 12 dicembre 2016) (di seguito: comunicazione 7 dicembre 2016), 16 dicembre 2016 (prot. Autorità 37348 del 16 dicembre 2016) (di seguito: comunicazione 16 dicembre 2016), 22 marzo 2017 (prot. Autorità 11477 del 22 marzo 2017) (di seguito: comunicazione 22 marzo 2017), 13 aprile 2017 (prot. Autorità 14552 del 13 aprile 2017) (di seguito: comunicazione 13 aprile 2017) del 4 maggio 2017 (prot. Autorità 16419 e 16420 del 5 maggio 2017) (di seguito: comunicazioni 4 maggio 2017) del 9 maggio 2017 (prot. Autorità 16799 del 10 maggio 2017);
- la comunicazione della Sogin del 5 maggio 2017 (prot. Autorità 16537 dell’8 maggio 2017) (di seguito: comunicazione 5 maggio 2017);

- il verbale della riunione tenuta dagli uffici dell’Autorità, con il supporto tecnico della Cassa per i servizi energetici e ambientali, con Sogin, in data 10 aprile 2017 (prot. Autorità 16895 del 10 maggio 2016).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto 26 gennaio 2000, include, tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti (di seguito: oneri nucleari);
- l’inclusione degli oneri nucleari tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico è anche prevista dall’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 83/03;
- con nota 29 luglio 2005, l’Autorità ha trasmesso un parere sulla corretta delimitazione dell’onere generale afferente il sistema elettrico di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 83/03 (di seguito: perimetro degli oneri nucleari);
- l’articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 prevede, inoltre, che l’Autorità comunichi, al Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (ora Ministro dello Sviluppo Economico) ed al Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell’Economia e delle Finanze) le proprie determinazioni in merito agli oneri nucleari, che divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diverse indicazioni dei Ministri medesimi;
- con la deliberazione 194/2013/R/eel, l’Autorità ha approvato i “Criteri per il riconoscimento degli oneri conseguenti alle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti, di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 83” (di seguito: Criteri di efficienza economica);
- le disposizioni dei Criteri di efficienza economica si applicano al periodo di regolazione che va dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 (di seguito: secondo periodo regolatorio);
- per il secondo periodo regolatorio sono stati introdotti alcuni meccanismi ulteriori (es: un meccanismo di penalità per la mancata realizzazione delle *milestone*) in relazione ai significativi ritardi e aumenti di costo registrati nell’aggiornamento del programma a vita intera di Sogin, come illustrato nel documento per la consultazione 43/11;
- nel corso del suddetto periodo, tuttavia, a fronte dell’evidenza, da una parte, di un continuo accumularsi di ulteriori ritardi delle attività di smantellamento rispetto ai programmi, dall’altra, di un aumento significativo dei costi di mantenimento in sicurezza dovuti anche al ritardo delle medesime attività, si è evidenziata la necessità di introdurre misure integrative della regolazione;
- con la deliberazione 374/2015/R/eel, l’Autorità ha pertanto apportato, con applicazione a partire dall’anno 2015, integrazioni e modifiche ai Criteri di efficienza economica, con particolare riferimento alla regolazione del meccanismo di premio/penalità, di cui all’articolo 9 dei medesimi criteri, al fine di rafforzarne l’efficacia rispetto all’obiettivo strategico di riduzione dei costi complessivi delle

attività rientranti nel perimetro degli oneri nucleari (di seguito: commessa nucleare) tramite l'accelerazione delle attività di *decommissioning*.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi del comma 11.1, lettera a), dei Criteri di efficienza economica, la Sogin trasmette entro il 31 ottobre di ciascun anno un programma a vita intera aggiornato dei costi complessivi della commessa nucleare, al fine della definizione della regolazione per il periodo regolatorio a partire dall'anno successivo;
- con la comunicazione 31 ottobre 2016, la Sogin ha richiesto, all'Autorità, di poter differire di un anno la disposizione del programma a vita intera e di *“proseguire contestualmente la consultazione per la definizione del nuovo periodo regolatorio applicando un regime transitorio per l'anno 2017”*;
- con la comunicazione 2 dicembre 2016, l'Autorità ha riscontrato la richiesta di cui al precedente alinea, ricordando che gli strumenti regolatori introdotti negli anni al fine di incentivare l'accelerazione delle attività di *decommissioning* hanno *“solo in parte sortito gli effetti desiderati, richiedendo anche, più recentemente, l'introduzione di correttivi “in corso d'opera”*”; e ha precisato che comunque *“è orientata a concedere la proroga di un anno richiesta per la presentazione del Programma a vita intera, a condizione che tale anno sia fruttuosamente dedicato a porre le basi per la presentazione di un Programma a vita intera che segni una definitiva discontinuità”*;
- con la medesima comunicazione di cui al precedente alinea, l'Autorità ha, altresì, precisato che, in relazione al regime transitorio applicabile al 2017, da regolare con apposita deliberazione, in prima istanza l'orientamento è per *“una sostanziale estensione della regolazione vigente”*.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 2.2 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi delle attività rientranti nel perimetro degli oneri nucleari sono classificati nelle seguenti categorie:
 - a) costi esterni commisurati all'avanzamento;
 - b) costi ad utilità pluriennale;
 - c) costi obbligatori;
 - d) costi commisurabili;
 - e) costi generali efficientabili;
 - f) costi di incentivo all'esodo;
 - g) imposte;
- il comma 11.1, lettera b), dei Criteri di efficienza economica prevede che la Sogin trasmetta ogni anno, entro il 31 ottobre, un programma quadriennale dettagliato dei costi esterni commisurati all'avanzamento, dei costi obbligatori, dei costi commisurabili e dei costi ad utilità pluriennale, inclusivo dei costi a preventivo per l'anno successivo;

- il comma 11.1, lettera d), dei Criteri di efficienza economica prevede che la Sogin trasmetta, entro il 30 novembre di ogni anno, il piano finanziario per ciascun anno del periodo di regolazione e, successivamente, su base trimestrale nel medesimo anno, il consuntivo finanziario;
- il comma 12.1, lettera a), dei Criteri di efficienza economica prevede che, entro il 31 dicembre di ogni anno, l’Autorità determini i costi riconosciuti a preventivo per l’anno successivo, relativamente ai costi esterni commisurati all’avanzamento, ai costi commisurabili, ai costi obbligatori e ai costi ad utilità pluriennale, sulla base del programma quadriennale dettagliato della Sogin di cui al precedente punto;
- il comma 4.10, dei Criteri di efficienza economica, prevede che l’Autorità approvi il piano finanziario di cui al comma 11.1, lettera d), dei medesimi Criteri sulla base della coerenza del medesimo piano con i costi a preventivo approvati per il medesimo anno.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione 7 dicembre 2016, la Sogin ha effettuato la trasmissione dei prospetti relativi al programma quadriennale 2017-2020;
- con le comunicazioni 13 aprile 2017 e 4 maggio 2017, la Sogin ha completato e inviato integrazioni e precisazioni in merito ai dati trasmessi con la succitata nota 7 dicembre 2016, anche in relazione a specifiche richieste di chiarimenti formulate da parte degli uffici dell’Autorità;
- ulteriori informazioni in merito al programma quadriennale 2017-2020 e al preventivo 2017 sono state raccolte nel corso della riunione del 10 aprile 2017, come da verbale della medesima riunione.

CONSIDERATO CHE:

- il programma quadriennale 2017-2020 prevede, per l’anno 2017:
 - a) costi esterni commisurati all’avanzamento per 278,51 milioni di euro, di cui 83,25 milioni di euro per le attività di smantellamento e 195,26 milioni di euro per la chiusura del ciclo del combustibile;
 - b) costi ad utilità pluriennale 8,22 milioni di euro, di cui una parte afferente ai servizi comuni;
 - c) costi obbligatori per 62,22 milioni di euro;
 - d) costi commisurabili per 39,90 milioni di euro.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 2.3 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi esterni commisurati all’avanzamento siano riconosciuti sulla base di un’analisi annuale preventivo/consuntivo;
- sotto il profilo della previsione di spesa per i costi esterni commisurati all’avanzamento, anche il programma quadriennale 2017-2020, come già avvenuto

in tutti i precedenti anni del secondo periodo regolatorio (*cf*r deliberazioni 168/2014/R/eel, 194/2015/R/eel e 454/2016/R/eel), prevede un ridimensionamento degli obiettivi del precedente programma quadriennale 2016 – 2019; e che, in particolare:

- a) per l'anno 2017, il preventivo dei costi di *decommissioning* (83,25 milioni di euro) risulta inferiore rispetto al preventivo per il medesimo anno del precedente programma quadriennale (128,77 milioni di euro);
- b) lo stesso dicasi per l'anno 2018, con un preventivo di 143,13 milioni di euro a fronte di una precedente previsione di 163,05 milioni di euro;
- in relazione a quanto sopra, il programma quadriennale 2017-2020 prefigura un ulteriore incremento dei significativi ritardi accumulati dalla commessa nucleare e la conseguente crescita dei costi a vita intera, rispetto a quanto già segnalato dall'Autorità in relazione al programma quadriennale 2015-2018 con la deliberazione 194/2015/R/eel e al programma 2016-2019 con la deliberazione 454/2016/R/eel, con ulteriori slittamenti della data di fine attività prevista per importanti progetti, quali:
 - a) a Caorso: l'adeguamento dei depositi ERSBA, predisposizioni e smantellamento circuito primario e ausiliari, internals e vessel;
 - b) a Garigliano: adeguamento edifici vari a deposito, nuovo serbatoio in quota, bonifica trincee;
 - c) a Trino: realizzazione *radwaste*, smantellamento sistema primario, trattamento resine;
 - d) a Latina: impianto estrazione e condizionamento residui Magnox;
 - e) a Saluggia: condizionamento rifiuti IFEC, realizzazione di deposito di seconda categoria;
 - f) a Trisaia: sistemazione combustibile Elk River, sistemazione residui solidi SIRIS, bonifica fossa irreversibile;
- Sogin ha inoltre già segnalato che per alcuni progetti, in sede di elaborazione del piano a vita intera, dovranno essere rivisti tempi di rilascio delle autorizzazioni e data di fine, con probabili ulteriori ritardi rispetto a quelli sopra ricordati; e che in particolare, i progetti interessati riguardano il già citato impianto di estrazione e condizionamento residui Magnox a Latina, lo smantellamento serbatoi effluenti liquidi radioattivi e la realizzazione del Waste Management Facility a Casaccia;
- si registra inoltre la prosecuzione delle difficoltà emerse in relazione agli importanti progetti del Cemex di Saluggia e della solidificazione del prodotto finito a Trisaia (ICPF);
- tenuto conto dei peggioramenti progressivi già segnalati in relazione ai precedenti programmi quadriennali, rispetto al programma a vita intera presentato nel 2012 (all'inizio del secondo periodo regolatorio), i ritardi accumulati sui progetti principali risultano significativi; a titolo di esempio, le date di fine progetto hanno fatto registrare i seguenti slittamenti:
 - a) a Caorso: l'adeguamento dei depositi ERSBA: 4,5 anni; predisposizioni e smantellamento circuito primario e ausiliari, internals e vessel: 7 anni;

- b) a Garigliano: adeguamento edifici vari a deposito: 3 anni; interventi camino e nuovo punto di scarico: 1,5 anni; nuovo serbatoio in quota: 5 anni, bonifica trincee: 1,5 anni;
 - c) a Trino: realizzazione *radwaste*: 4 anni; smantellamento internals e vessel: 8 anni, smantellamento primario e componenti edificio ausiliari: 2,5 anni; trattamento resine: 6,5 anni;
 - d) a Latina: bonifica piscina: 2,5 anni;
 - e) a Saluggia: condizionamento rifiuti IFEC: 6 anni; realizzazione deposito seconda categoria: 3 anni; trattamento rifiuti organici: 7 anni; realizzazione WMF (8,5 anni);
 - f) a Trisaia: sistemazione combustibile Elk River: 3 anni; sistemazione residui solidi SIRIS: 5 anni; bonifica fossa irreversibile: 7 anni;
- come sopra specificato, non sono ancora precisamente valutabili i ritardi complessivi dei progetti a Saluggia e prodotto finito (ICPF) a Trisaia;
 - in relazione a quanto sopra, è prevedibile un impatto significativo anche in termini di costi attesi a vita intera della commessa nucleare, impatto non quantificabile con precisione fino alla presentazione del nuovo piano a vita intera; e che, comunque, rispetto al 2013, il costo previsto a vita intera dei progetti strategici risulta aumentato del 21%;
 - la situazione sopra delineata è solo in parte controbilanciata dal fatto che:
 - a) il preventivo per il 2017 risulta comunque superiore al *trend* registrato negli ultimi anni dei costi di *decommissioning* (2014: 62,80 milioni di euro; 2015: 67,68 milioni di euro, mentre il preconsuntivo 2016, come evidenziato nel medesimo programma quadriennale 2017-2020, dovrebbe attestarsi intorno ai 60 milioni di euro);
 - b) è previsto entro il medesimo anno 2017 il raggiungimento di alcuni importanti obiettivi strategici, quali lo stato di *Brown Field* per il sito di Bosco Marengo, l'avvio in esercizio del deposito OPEC2 a Casaccia, la realizzazione dell'impianto estrazione fanghi di Latina, la demolizione del camino a Garigliano.

CONSIDERATO CHE:

- i costi esterni per la chiusura del ciclo del combustibile per l'anno 2017 esposti nel programma quadriennale 2017-2020 evidenziano alcuni scostamenti temporali rispetto alle previsioni del precedente programma quadriennale 2016-2019;
- detti scostamenti dipendono da una diversa collocazione temporale degli impegni contrattuali per il riprocessamento del combustibile irraggiato in Francia e in Inghilterra.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 2.4 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi ad utilità pluriennale siano riconosciuti, previa analisi annuale preventivo/consuntivo,

mediante le quote di ammortamento corrispondenti e prevedendo un'equa remunerazione del capitale investito;

- complessivamente i costi ad utilità pluriennale previsti nell'anno 2107 (8,22 milioni di euro) dal programma quadriennale 2017-2020 risultano significativamente superiori a quelli previsti nel medesimo anno nel programma quadriennale precedente (6,37 milioni di euro);
- detto aumento è per lo più riconducibile alla traslazione al 2017 di investimenti considerati ammissibili dalla precedenti deliberazioni 194/2015/R/eel e 454/2016/R/eel;
- inoltre, a livello di quadriennio (2016-2019), la Sogin prevede risparmi di circa 2 milioni di euro in virtù di una ottimizzazione degli investimenti, resa possibile anche dal calo dei costi di mercato del materiale *hardware*.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 2.5 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi obbligatori siano riconosciuti a consuntivo, sulla base di un piano pluriennale;
- il comma 5.1 dei Criteri di efficienza economica prevede che la Sogin trasmetta all'Autorità un piano che evidenzia la dinamica dei costi obbligatori;
- i costi obbligatori previsti nel programma quadriennale 2017-2020 per l'anno 2017 (62,22 milioni di euro) risultano superiori a quelli previsti nel medesimo anno dal programma quadriennale precedente (60,48 milioni di euro); e che dai preconsuntivi 2016 presentati nel medesimo programma quadriennale, i costi obbligatori dell'anno 2016, sulla base delle prime analisi svolte, risultano inferiori a quanto previsto nel programma precedente di oltre 3 milioni di euro;
- il suddetto incremento nel 2017 risulta, dunque, imputabile in parte allo slittamento di alcune attività dal 2016 al 2017 e in parte a costi aggiuntivi per gestione sito, manutenzioni straordinarie e costi per servizio sanitario;
- le previsioni del programma quadriennale 2017 – 2020 per gli anni successivi al 2017, sempre in relazione ai costi obbligatori, si attestano su un valore costante di circa 60 milioni di euro/anno;
- viene confermato pertanto il livello significativo dei costi obbligatori, che risultano aumentati, rispetto ai livelli registrati all'inizio del secondo periodo regolatorio (anno 2013) del 20%

CONSIDERATO CHE:

- il comma 2.6 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi commisurabili siano riconosciuti a consuntivo, purché non superiori ai valori massimi stabiliti in base a specifici *driver*;
- il punto 1, lettera a), della deliberazione 632/2013/R/eel prevede che il *driver* per i costi commisurabili di cui all'articolo 6 dei Criteri di efficienza economica sia posto pari all'avanzamento annuale complessivo dei progetti strategici, pari al rapporto tra la somma dei costi commisurati sostenuti per ciascun progetto nell'anno e la somma

dei costi commisurati a vita intera previsti per ciascun progetto, aggiornati per tener conto di eventuali aumenti di costo;

- il valore del parametro δ_n^a , sulla base dei preventivi di avanzamento per i progetti strategici nel 2017 contenuti nel programma quadriennale 2017-2020 è pari al 6,30%;
- il valore limite a preventivo per i costi commisurabili dell'anno 2017 risulta pertanto pari a 48,79 milioni di euro;
- con la comunicazione 5 maggio 2017 la Sogin ha evidenziato come l'applicazione del meccanismo di riconoscimento dei costi commisurabili di cui all'articolo 6 di Criteri di efficienza economica per l'anno 2017 potrebbe comportare impatti molto negativi, in caso di un raggiungimento delle *milestone* nel medesimo anno inferiore al 50%; e che in tal caso, infatti, il limite massimo riconoscibile dei costi commisurabili risulta pari a 25,5 milioni di euro;
- nella medesima comunicazione 5 maggio 2017 la Sogin ha ricordato che l'articolo 58.bis, comma 2, del decreto legislativo 230/95, prevede che debbano essere garantite, al gestore di impianti nucleari o di rifiuti radioattivi, le risorse finanziarie ed umane adeguate all'adempimento degli obblighi in merito alla sicurezza dell'impianto o dell'attività di gestione dei rifiuti radioattivi; e che l'eventuale applicazione della clausola sopra ricordata "*potrebbe compromettere il conto economico aziendale toccando aspetti potenziali di sicurezza nazionale*";
- il comma 9.13 dei Criteri di efficienza economica prevede che, qualora per effetto dell'applicazione del parametro Z_n di cui al comma 9.9 dei medesimi criteri il risultato di esercizio dell'anno n dopo le imposte risulti negativo, la penalità di competenza del medesimo anno n sarà ridotta al fine di garantire il pareggio di bilancio della Sogin;
- il comma 9.14 dei Criteri di efficienza economica prevede altresì che la quota di penalità residua relativa all'anno n è portata in deduzione del valore del parametro Z_n negli anni successivi del periodo di regolazione a concorrenza della penalità dovuta nel rispetto del pareggio di bilancio della Sogin;
- con la medesima comunicazione 5 maggio 2017 la Sogin ha pertanto richiesto conferma che "*il fattore correttivo già individuato per la penalità relativa al mancato raggiungimento delle milestone ...si applichi anche nel caso di perdita maturata sui commisurabili*".

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con le comunicazioni 13 aprile 2017 Sogin ha evidenziato la necessità di un investimento nel corso del 2017 per la metanizzazione del sito di Saluggia, anche ai fini del rinnovo della Autorizzazione Unica Ambientale; e che i costi di detto investimento, per un importo complessivo ad oggi stimabile a 0,8 milioni di euro, non trovano evidenza al momento nel programma quadriennale 2017-2020, pur essendo le attività già in corso;
- ad una prima analisi, i costi di cui al precedente alinea possono rientrare nella definizione di "costi ad utilità pluriennale" di cui al comma 1.1, lettera i), dei Criteri

di efficienza economica, essendo costi sostenuti per la realizzazione di beni non destinati ad essere smantellati;

- con la medesima comunicazione 13 aprile 2017, facendo peraltro seguito a comunicazioni precedenti, la Sogin ha altresì evidenziato che il progetto di metanizzazione del sito di Saluggia è stato individuato dalla regione Piemonte come possibile misura di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legge 1/12.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione 16 dicembre 2016, la Sogin ha trasmesso all'Autorità il piano finanziario 2017;
- sulla base del suddetto piano, con la deliberazione 814/2016/R/com, l'Autorità ha dato mandato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) di procedere ad una prima tranche di erogazioni, nei mesi di gennaio e febbraio 2017 a favore della Sogin, a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per un totale di 90 milioni di euro;
- con la comunicazione 22 marzo 2017 la Sogin ha trasmesso un aggiornamento del piano finanziario per l'anno 2017, che tiene conto delle erogazioni a suo favore già disposte dall'Autorità con la deliberazione 814/2016/R/com;
- il programma finanziario 2017, come aggiornato secondo la comunicazione di cui al precedente alinea, prevede un esborso di circa 500 milioni di euro nel corso del medesimo anno 2017 (compresi i 90 milioni già erogati), tra cui anche gli esborsi straordinari previsti per la sottoscrizione del contratto per la sostituzione e minimizzazione dei residui dal riprocessamento in Gran Bretagna del combustibile irraggiato;
- dette previsioni risultano compatibili con gli oneri nucleari di competenza 2017 ad oggi stimabili sulla base dei dati del programma quadriennale 2017 – 2020;
- sulla base del piano finanziario aggiornato, con la deliberazione 200/2017/R/com l'Autorità ha dato mandato alla Cassa di procedere ad ulteriori erogazioni nel secondo trimestre del corrente anno, a favore della Sogin, a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per un totale di 80 milioni di euro.

RITENUTO OPPORTUNO:

- al fine di proseguire nel monitoraggio dell'avanzamento delle attività di smantellamento e dare evidenza in modo trasparente dell'andamento della commessa nucleare, estendere l'efficacia delle disposizioni dei Criteri di efficienza economica anche all'anno 2017, come già preannunciato alla Sogin con la comunicazione 2 dicembre 2016, pur nella consapevolezza degli insoddisfacenti risultati fin qui ottenuti in relazione all'accelerazione delle attività di *decommissioning* e al contenimento dei costi della commessa nucleare;
- ai fini di quanto sopra, tenere conto che il nuovo *management* di Sogin si è impegnato a presentare entro il 2017 una revisione del programma a vita intera che deve segnare una definitiva discontinuità rispetto ai problemi finora rilevati;

- prevedere pertanto che, per l'anno 2017 al fine del calcolo del parametro Z_n di cui al comma 9.9 dei Criteri di efficienza economica, l'aggiornamento dell'elenco delle *milestone* di cui ai commi 9.6 e 9.6bis dei medesimi criteri sia limitato al solo anno 2017, potendosi stabilire tale elenco solo a seguito della determinazione del raggiungimento delle *milestone* 2016 che verrà compiuta in sede di approvazione a consuntivo per l'anno 2016;
- riconoscere pertanto a preventivo:
 - a) i costi esterni delle attività commisurate previsti per il 2017 nel programma quadriennale 2017-2020;
 - b) i costi obbligatori previsti nel 2017 nel programma quadriennale 2017-2020;
- dichiarare ammissibili a preventivo i costi ad utilità pluriennale previsti per l'anno 2017 nel programma quadriennale 2017-2020;
- stimare a preventivo il parametro $CC_{MAX,n}^a$, di cui al comma 6.7 dei Criteri di efficienza economica per i costi commisurabili per l'anno 2017, sulla base dei dati a preventivo di avanzamento dei progetti strategici, pari a 48,79 milioni di euro;
- prevedere che, ai fini del riconoscimento a consuntivo dei costi esterni delle attività commisurate all'avanzamento per l'anno 2017 siano applicati i criteri di cui all'articolo 3 dei Criteri di efficienza economica, con particolare riferimento ai commi 3.4 e 3.5 del medesimo provvedimento, in relazione alla conformità delle procedure di acquisto con le disposizioni di cui al decreto legislativo 50/16;
- prevedere che, ai fini del riconoscimento a consuntivo dei costi obbligatori per l'anno 2017:
 - a) i costi del personale obbligatorio presso i siti *ex* Enea siano riconosciuti sulla base del personale obbligatorio effettivo presente su ciascun sito, al netto di eventuali dipendenti Enea in posizione di comando che ricoprono dette funzioni e nel limite massimo:
 - i. delle prescrizioni dei nuovi regolamenti di esercizio, qualora approvati dalle autorità competenti;
 - ii. dei costi previsti dalla Sogin per il 2017 nel programma quadriennale 2017-2020, nel caso in cui i suddetti regolamenti non siano ancora stati approvati, salvo il verificarsi di eventi imprevedibili ed eccezionali di cui all'articolo 10 dei Criteri di efficienza economica;
 - b) eventuali maggiori costi rispetto a quanto previsto dalla Sogin nel programma quadriennale 2017-2020 siano riconoscibili solo sulla base di giustificati e documentati motivi, anche in relazione alle esigenze di sicurezza nucleare;
- prevedere che, ai fini del riconoscimento a consuntivo, i costi ad utilità pluriennale, per l'anno 2017 siano riconosciuti secondo le modalità previste all'articolo 4 dei Criteri di efficienza economica, previa verifica dei criteri di allocazione dei costi ad utilità pluriennale al perimetro degli oneri nucleari;
- prevedere che il valore dei costi commisurabili per l'anno 2017 sia calcolato a consuntivo, sulla base dell'avanzamento effettivo dei progetti strategici, di cui alla

tabella 1.1., della deliberazione 632/2013/R/eel, ai sensi di quanto previsto al comma 6.7 dei Criteri di efficienza economica;

- prevedere che i costi per la metanizzazione del sito di Saluggia siano riconosciuti a consuntivo, previa circostanziata individuazione dell'allocazione dei medesimi costi nelle categorie previste nei Criteri di efficienza economica;
- prevedere che la Sogin dia tempestiva comunicazione all'Autorità di eventuali altre iniziative riconducibili a quanto previsto all'articolo 24, comma 4, del decreto legge 1/12, anche al fine di verificarne l'effettiva ammissibilità;
- approvare il piano finanziario 2017 della Sogin, ai sensi del comma 4.10 dei Criteri di efficienza economica

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- estendere, per l'anno 2017, gli effetti di quanto previsto dal comma 9.13 e 9.14 dei Criteri di efficienza economica anche agli eventuali effetti negativi derivanti dall'applicazione del meccanismo di riconoscimento dei costi commisurabili di cui all'articolo 6 dei medesimi criteri in caso di parametro Z_n negativo; prevedendo altresì che detta clausola possa essere applicata anche per importi superiori alla eventuale penalità da applicare a Sogin nell'anno 2017

DELIBERA

1. di estendere all'anno 2017 le disposizioni dei Criteri di efficienza economica;
2. di prevedere che per l'anno 2017 al fine del calcolo del parametro Z_n di cui al comma 9.9 dei Criteri di efficienza economica, l'aggiornamento dell'elenco delle *milestone* di cui ai commi 9.6 e 9.6*bis* dei medesimi criteri sia limitato al solo anno 2017;
3. di determinare, a preventivo, gli oneri nucleari per il 2017 relativamente a:
 - a) i costi esterni delle attività commisurate all'avanzamento, per le attività di *decommissioning*, per 83,25 milioni di euro, pari ai costi preventivati dalla Sogin nel programma quadriennale 2017-2020 per il medesimo anno 2017;
 - b) i costi esterni delle attività commisurate all'avanzamento, per le attività di chiusura del ciclo del combustibile, per 195,26 milioni di euro, pari ai costi preventivati dalla Sogin nel programma quadriennale 2017-2020 per il medesimo anno 2017;
 - c) i costi obbligatori per 62,22 milioni di euro, pari ai costi preventivati dalla Sogin nel programma quadriennale 2017-2020 per il medesimo anno 2017;
4. di dichiarare ammissibili a preventivo i costi ad utilità pluriennale per 8,22 milioni di euro, pari ai costi preventivati dalla Sogin nel programma quadriennale 2017-2020 per il medesimo anno 2017;

5. di prevedere che il valore dei costi commisurabili per l'anno 2017 sia calcolato a consuntivo, sulla base dell'avanzamento effettivo dei progetti strategici, di cui alla tabella 1.1., della deliberazione 632/2013/R/eel, ai sensi di quanto previsto al comma 6.7 dei Criteri di efficienza economica, che, sulla base dei dati forniti dalla Sogin per il programma quadriennale 2017-2020, sono ad oggi stimabili pari a 48,79 milioni di euro;
6. di prevedere che, ai fini del riconoscimento a consuntivo dei costi esterni delle attività commisurate all'avanzamento per l'anno 2017 siano applicati i criteri di cui all'articolo 3 dei Criteri di efficienza economica, con particolare riferimento ai commi 3.4 e 3.5 del medesimo provvedimento in relazione alla conformità delle procedure di acquisto con le disposizioni di cui al decreto legislativo 50/16;
7. di prevedere che, ai fini del riconoscimento a consuntivo dei costi obbligatori per l'anno 2017:
 - a) i costi del personale obbligatorio presso i siti *ex* Enea siano riconosciuti sulla base del personale obbligatorio effettivo presente su ciascun sito, al netto di eventuali dipendenti Enea in posizione di comando che ricoprono dette funzioni e nel limite massimo:
 - i. delle prescrizioni dei nuovi regolamenti di esercizio, qualora approvati dalle autorità competenti;
 - ii. dei costi previsti dalla Sogin per il 2017 nel programma quadriennale 2017-2020, nel caso in cui i suddetti regolamenti non siano ancora stati approvati, salvo il verificarsi di eventi imprevedibili ed eccezionali di cui all'articolo 10 dei Criteri di efficienza economica;
 - b) eventuali maggiori costi, rispetto a quanto previsto dalla Sogin nel programma quadriennale 2017-2020, siano riconoscibili solo sulla base di giustificati e documentati motivi, anche in relazione alle esigenze di sicurezza nucleare;
8. di prevedere che, ai fini del riconoscimento a consuntivo, i costi ad utilità pluriennale per l'anno 2017 siano riconosciuti, secondo le modalità previste all'articolo 4 dei Criteri di efficienza economica, previa verifica dei criteri di allocazione dei costi ad utilità pluriennale al perimetro degli oneri nucleari;
9. di prevedere che i costi per la metanizzazione del sito di Saluggia siano riconosciuti a consuntivo;
10. di prevedere che Sogin di tempestiva comunicazione all'Autorità di eventuali altre iniziative riconducibili a quanto previsto all'articolo 24, comma 4, del decreto legge 1/12, anche al fine di verificarne l'effettiva ammissibilità al finanziamento della componente tariffaria A2;
11. di approvare il piano finanziario 2017 nella sua versione inviata con comunicazione 22 marzo 2017;
12. di estendere, per l'anno 2017, gli effetti di quanto previsto dal comma 9.13 e 9.14 dei Criteri di efficienza economica anche agli eventuali effetti negativi derivanti dall'applicazione del meccanismo di riconoscimento dei costi commisurabili di cui all'articolo 6 dei medesimi criteri in caso di parametro Z_n negativo, prevedendo

- altresì che detta clausola possa essere applicata anche per importi superiori alla eventuale penalità da applicare a Sogin nell'anno 2017;
13. di trasmettere il presente provvedimento a Sogin;
 14. di comunicare il presente provvedimento al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Ministro dello Sviluppo Economico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 ed alla Cassa per i servizi energetici e ambientali. Le determinazioni del presente provvedimento divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diversa indicazione dei Ministri medesimi;
 15. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it il presente provvedimento, successivamente alla data di definitiva operatività, ai sensi del precedente punto.

25 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni